



**OGGETTO : Responsabilità legale in materia di vigilanza sugli alunni**

**DESTINATARI : Dirigenti Scolastici - LORO SEDI**

Egregi Dirigenti Scolastici

in seguito al grande interesse registrato durante i nostri corsi di formazione in materia di *Privacy* sull'argomento della vigilanza sugli alunni e del profilo di responsabilità legale ad esso associato, il nostro Studio ha condotto una ricerca che ci ha condotto alla individuazione della legislazione applicabile, così come suffragata dal servizio legale dell'Ufficio scolastico per la Lombardia.

Innanzitutto è da dire che l'argomento ha carattere generale e quindi non ha valore solo nell'ambito della pubblica istruzione, così come sono generali le norme a cui è necessario rifarsi per la soluzione della questione. Solamente analizzando la panoramica giurisprudenziale di riferimento troviamo qualche caso di applicazione pratica delle regole. Seconda, ma altrettanto fondamentale premessa da farsi, riguarda la sostanziale presa di distanza operata per mezzo di circolari e pareri autentici dall'Amministrazione centrale e periferica (Ministero, Uffici Regionali e Direzioni Generali) rispetto al problema trattato, in quanto il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni scolastiche ed il conferimento della qualifica dirigenziale al capo di istituto fanno sì che non si possa ritenere sussistente un qualche "potere d'ordine" basato su rapporti gerarchici.

Esiste quindi una generale responsabilità della scuola in ordine alla vigilanza sugli alunni ad essa affidati la quale deve tutelare l'integrità fisica degli alunni. Quando quest'obbligo di tutela viene meno, si integra una forma di *Responsabilità extra-contrattuale dell'Amministrazione scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti* che discende alternativamente dall'*omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori* (Artt. 2047 – 2048 c.c.) o dall'*omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia* (Artt. 2043 e 2051 c.c.).

Analizziamo dettagliatamente le due ipotesi dalle quali discende inevitabilmente una forma di responsabilità civile :

#### **A) OMISSIONE RISPETTO ALL'OBBLIGO DI VIGILANZA SU ALUNNI MINORI**

Art. 2047 c.c. : *"In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che si provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Art. 2048 c.c. : *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.

Il disposto degli articoli succitati va integrato con questa norma speciale :

Art. 61 L 312/1980 : *"La responsabilità patrimoniale del personale (direttivo), docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi"*.

In altre parole, quando è applicabile quest'ultima legge, l'Amministrazione si surroga al personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, salva la possibilità di rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.



Se il nostro obiettivo è quello di enucleare pochi concetti, chiari e facilmente applicabili, il nostro ordinamento giuridico non ci aiuta affatto, tuttavia vale la pena provarci e quindi cerchiamo di rispondere a due semplici domande :”su chi grava l’obbligo di custodia ?” e “Per quanto tempo ?”.

### **Su chi grava l’obbligo di custodia ?**

Sicuramente in primis sul *personale docente* che vigila, nei vari momenti della vita scolastica, sul bambino.

Tale obbligo tuttavia grava anche sul *personale ATA* seppur nei limiti fissati dal CCNL.

Esiste poi un generico obbligo di organizzare il controllo e la custodia che incombe sul *Dirigente Scolastico* e che non riguarda tanto la custodia degli alunni quanto l’obbligo di vigilanza sull’operato dei docenti e del personale ATA. Egli è tenuto a garantire la sicurezza della scuola attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando a riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza, se necessario, sollecitando l’intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

Naturalmente questi doveri del Dirigente ci invitano a dare conclusione al discorso iniziato prima, trattando la seconda delle ipotesi dalle quali può nascere una forma di responsabilità civile :

### **B) OMISSIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI, DI CONTROLLO E DI CUSTODIA**

La responsabilità è chiaramente del Dirigente Scolastico quando, genericamente, il danno sia imputabile a carenze organizzative su cui poteva intervenire, quando non abbia eliminato fonti di pericolo facilmente individuabili (un vetro rotto, una porta divelta etc.), quando non abbia provveduto a regolamentare in maniera ordinata l’afflusso ed il deflusso degli studenti in ingresso ed in uscita dai locali della scuola, quando non abbia disciplinato l’avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti durante gli intervalli, il periodo di mensa etc. (Art. 2043 c.c.).

E’ anche responsabile, (però questa volta ex Art. 2051 c.c.) quando non si sia preoccupato di custodire le attrezzature a lui affidate che possano aver cagionato danni a terzi (alunni, docenti, genitori etc.) che si trovino per varie ragioni a frequentare i locali scolastici.

La III° Sezione della Cassazione Civile, con sentenza n° 9742 del 1997 ha precisato che, in tutti i casi fin qui esposti, l’Amministrazione viene chiamata al risarcimento in luogo dei dipendenti, verso i quali però agisce in via di regresso nei casi di dolo e colpa grave.

### **Come si fa ad individuare il responsabile ?**

Purtroppo per gli operatori scolastici, in materia opera una c.d. *presunzione legale* per la quale, se un alunno subisce un danno nel periodo di tempo in cui era affidato all’insegnante o comunque alla scuola, si presume responsabile per omesso controllo sempre e comunque il soggetto su cui gravava l’onere di custodia, quindi il danneggiato non ha l’onere di provare che c’è effettivamente stata una custodia non diligente, è il custode che invece ha l’onere di provare di avere adempiuto all’obbligo di sorveglianza con la diligenza necessaria ad impedire il fatto (Cassazione Civile del 1998).

La prova liberatoria cui deve tendere il custode è una *prova diabolica* in quanto non gli è sufficiente dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, deve invece dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni possibili tese ad evitare il danno. Il custode è la scuola sono sollevati dalla responsabilità solo se provano che l’evento dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità ha impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cassazione Civile del 1993).



### **Quando cessa l'obbligo di custodia ?**

La posizione dominante tende ad escludere ogni valenza di disposizioni interne alle istituzioni scolastiche dirette a chiedere ai genitori degli alunni l'autorizzazione al rientro a casa di questi da soli ovvero accompagnati da soggetto minorenni.

Adirittura in qualche occasione, autorizzazioni di questo genere, hanno costituito prova contro l'istituzione scolastica che, richiedendo una liberatoria ai genitori, non fa altro che ammettere implicitamente un'omissione di vigilanza sugli alunni nel momento dell'uscita di questi dai locali della scuola.

La Cassazione Civile, ci viene in soccorso con la sentenza n°3074 del 30 marzo 1999 che recita :”L’Istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate”.

Il dovere di sorveglianza quindi permane per tutto il periodo in cui l'alunno è a scuola, senza soluzione di continuità che possa essere dovuta all'assenza di un insegnante in quanto questa ipotesi è da ritenersi un fatto normale e prevedibile.

Esso è inoltre da considerarsi relativo, cioè deve essere parametrato in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni.

### **Conclusioni**

Trovandoci a dover trarre delle conclusioni alla luce delle norme citate, ci sembra opportuno concludere ricordando come la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza debba essere di competenza dell'istituzione scolastica, la quale, nella piena consapevolezza della relatività dell'obbligo stesso, non può che avere la percezione del fatto che non sussistono regole e modalità universalmente valide; in relazione alle condizioni ambientali delle diverse scuole sarà indispensabile adottare soluzioni differenti, così come in considerazione dell'età e del livello di maturazione degli studenti sarà possibile implementare sistemi di controllo più o meno pressanti.

Ciò che conterà molto invece sarà il fatto che le modalità prescelte per l'organizzazione dell'obbligo di custodia, vengano formalizzate e portate a conoscenza delle famiglie, a cui saranno illustrate anche le ragioni delle decisioni adottate, nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi.